



# GRUPPO FOS

**soluzioni ad alta tecnologia**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA  
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI  
FOS S.P.A.**

*(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F.)*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FOS S.P.A.  
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA CONVOCATA PER IL 29  
APRILE 2024**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di FOS S.p.A. (**FOS**, la **Società** o l'**Emittente**) Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria, per il 29 aprile 2024 alle ore 12:00, che si terrà presso gli uffici amministrativi della Società, in Genova, Via E. Melen 77, in unica convocazione, e in sede straordinaria, presso lo stesso luogo alle ore 12:30, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente:

**ordine del giorno**

**Parte ordinaria**

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;*
2. *Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;*
3. *Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti, nonché per la revisione limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2024-2026 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;*

**Parte straordinaria**

1. *Modifica degli artt. 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21 e 31 del testo di Statuto sociale di FOS S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.*

\*\*\* \*\*

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.**

**2. Destinazione del risultato di esercizio.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e al secondo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, entrambi approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024, e infine per approvare la proposta di destinazione del risultato di esercizio.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di Euro 1.168.483,00, che Vi proponiamo di destinare:

- per Euro 58.424,00 a riserva legale;
- per Euro 1.110.059,00 a riserva di utili portati a nuovo.

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione (cui si rinvia per maggiori dettagli), le relazioni dei Sindaci e della Società di Revisione, è messa a Vostra disposizione presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo [www.grupprofos.it](http://www.grupprofos.it) (sezione *Investor Relations/Documenti Societari*), nonché sul sito [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) (sezione *Azioni/Documenti*).

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

### **proposta di deliberazione**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FOS S.p.A.:*

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

*delibera*

*(i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*

*(ii) di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023, pari a Euro 1.168.483,00 come segue:*

- Euro 58.424,00 a riserva legale; e*
- Euro 1.110.059,00 a riserva di utili portati a nuovo;*

*(iii) di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria;*

*(iv) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.”*

### **3. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti, nonché per la revisione limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2024-2026 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.**

In concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di FOS S.p.A. scade l'incarico conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo FOS per il triennio 2021-2023. In considerazione di tale scadenza, i signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2024-2026 e di revisione limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno per il medesimo triennio.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea di aver dato avvio ad una procedura di selezione della società di revisione, richiedendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione aventi ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale della tenuta dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo FOS per il triennio 2024-2026 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché aventi ad oggetto l'incarico per la revisione limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno per il medesimo triennio.

Le offerte pervenute, che restano depositate agli atti della Società, sono state prontamente messa a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà quindi all'Assemblea ordinaria la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in merito al conferimento all'assegnataria dell'incarico di revisione legale dei conti dei bilanci individuali di FOS S.p.A. e dei bilanci consolidati del Gruppo FOS, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. n. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 135/2016, e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi compresi tra il 2024 e il 2026, riportata in allegato alla presente.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente

#### **proposta di deliberazione**

*“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FOS S.p.A.:*

- *vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *vista la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,*

*delibera*

- *di conferire l'incarico di revisione legale, con particolare riferimento al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato, per gli anni sociali 2024, 2025 e 2026, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno per gli esercizi compresi tra il 2024 e 2026, alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;*
- *di approvare l'offerta economica della società Deloitte & Touche S.p.A. per euro 22.000 annui; così strutturata:*
  - a) *per la revisione contabile del bilancio di esercizio della società FOS (per euro 7.000) e per la verifica del regolare controllo contabile (per euro 2.000): totale euro 9.000;*
  - b) *In aggiunta per la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo FOS (per euro 5.000);*
  - c) *In aggiunta per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi compresi tra il 2024 e il 2026 (per euro 8.000).*

## Parte straordinaria

### **1. Modifica degli artt. 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21 e 31 del testo di Statuto sociale di FOS S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per approvare talune modifiche al testo di Statuto sociale della Società, come di seguito illustrato.

La proposta di modifica dello Statuto sociale è finalizzata a recepire all'interno dello Statuto le modifiche apportate: (i) al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A., nonché (ii) al D.lgs. 58/1998 (**TUF**) in tema di emittenti strumenti finanziari diffusi dalla Legge n. 21/2024 (**Legge Capitali**), entrata in vigore in data 27 marzo 2024.

Ai sensi dell'Avviso n. 43747, Borsa Italiana ha provveduto a eliminare l'onere gravante sull'Euronext Growth Advisor nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni delle azioni dell'emittente, allineando la disciplina a quanto attualmente previsto per le società quotate sul mercato regolamentato. Pertanto, la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori deve essere effettuata dal consiglio di amministrazione della Società al momento della nomina e poi annualmente. Per l'effetto, occorre eliminare dallo Statuto ogni riferimento circa l'ottenimento del parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor (precedentemente *Nominated Adviser*) in occasione della nomina degli amministratori indipendenti, pertanto, saranno oggetto di modifica e allineamento gli articoli 20 e 21 dello Statuto.

Inoltre, in forza del "*rebranding*" dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana avvenuto nel corso del 2021, si evidenzia quindi l'opportunità di aggiornare tutti i riferimenti alle precedenti denominazioni dei mercati e dei regolamenti di Borsa Italiana presenti nel vigente testo di Statuto sociale, modificando i riferimenti e le terminologie di cui agli articoli 11, 13, 14, 18 e 31 dello Statuto.

Quanto alle modifiche apportate al TUF a fronte dell'entrata in vigore della Legge Capitali, si precisa che quest'ultima ha apportato modifiche, *inter alia*, alla disciplina dei cd. emittenti strumenti finanziari diffusi, in particolare: (i) abrogando l'art. 116 del TUF; e (ii) introducendo nel TUF il nuovo articolo 135-undecies.1, rubricato "*Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato*", applicabile anche alle società i cui strumenti finanziari sono negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione. A tal proposito il consiglio di amministrazione ritiene opportuno modificare l'articolo 16 dello Statuto al fine di recepire la prospettata possibilità di prevedere statutariamente che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società.

In considerazione di ciò, si rammenta che la Società si è continuativamente avvalsa di tale facoltà, parimenti concessa dalle norme di natura emergenziale vigenti durante il periodo Covid-19, ad eccezione dell'ultima assemblea dei soci tenutasi nel mese di dicembre 2023.

Nella tabella che segue sono illustrate, in grassetto, esclusivamente le proposte di modifica che si intendono apportare al testo dell'articolo 11 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p><b>Articolo 11 (Recesso)</b></p>	<p><b>Articolo 11 (Recesso)</b></p>
<p>I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.</p> <p>Non spetta tuttavia il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, comma 2, c.c..</p> <p>Qualora le azioni siano negoziate su AIM Italia, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.</p> <p>Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2437-ter, comma 4, c.c., il valore di liquidazione delle azioni, in caso di esercizio del diritto di recesso, è determinato sulla base della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, come indicato all'art. 2437-ter, comma 2, c.c., fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.</p>	<p>I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.</p> <p>Non spetta tuttavia il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, comma 2, c.c..</p> <p>Qualora le azioni siano negoziate su <b>Euronext Growth Milan</b>, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su <b>Euronext Growth Milan</b> o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.</p> <p>Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2437-ter, comma 4, c.c., il valore di liquidazione delle azioni, in caso di esercizio del diritto di recesso, è determinato sulla base della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, come indicato all'art. 2437-ter, comma 2, c.c., fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.</p>



Nella tabella che segue sono illustrate, in grassetto, esclusivamente le proposte di modifica che si intendono apportare al testo dell'articolo 13 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b> <b><u>(Comunicazioni partecipazioni rilevanti)</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b> <b><u>(Comunicazioni partecipazioni rilevanti)</u></b></p>
<p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento AIM Italia"), la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.</p> <p>Gli azionisti dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione della società il raggiungimento o il superamento delle soglie di partecipazione previste dalla disciplina tempo per tempo applicabile, ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie (la "Partecipazione Significativa").</p> <p>La comunicazione dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di Partecipazioni Significative comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.</p>	<p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni su <b>Euronext Growth Milan</b>, è applicabile, ai sensi del <b>Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan</b> approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "<b>Regolamento Emittenti EGM</b>"), la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.</p> <p>Gli azionisti dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione della società il raggiungimento o il superamento delle soglie di partecipazione previste dalla disciplina tempo per tempo applicabile, ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie (la "Partecipazione Significativa").</p> <p>La comunicazione dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di Partecipazioni Significative comporterà l'applicazione della Disciplina sulla</p>

In ogni caso, il consiglio di amministrazione ha diritto di chiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.	Trasparenza. In ogni caso, il consiglio di amministrazione ha diritto di chiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.
--	--

Nella tabella che segue sono illustrate, in grassetto, esclusivamente le proposte di modifica che si intendono apportare al testo dell'articolo 14 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente. .

Testo vigente	Testo proposto
<b>Articolo 14</b> <b><u>(Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio)</u></b>	<b>Articolo 14</b> <b><u>(Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio)</u></b>
<p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al</p>	<p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni su <b>Euronext Growth Milan</b>, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel <b>Regolamento Emittenti EGM</b> come successivamente modificato.</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al <b>Regolamento Emittenti EGM</b> predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p> <p>Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non</p>

consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b) del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della società su AIM Italia.

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto dagli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta – e non per richiamo volontario - le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b) del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della società su **Euronext Growth Milan**.

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto dagli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta – e non per richiamo volontario - le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Nella tabella che segue sono illustrate, in grassetto, esclusivamente le proposte di modifica che si intendono apportare al testo dell'articolo 16 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p><b>Articolo 16</b> <b><u>(Intervento e voto)</u></b></p>	<p><b>Articolo 16</b> <b><u>(Intervento e voto)</u></b></p>
<p>Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.</p> <p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.</p> <p>L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.</p> <p>Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.</p>	<p>Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.</p> <p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.</p> <p>L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.</p> <p>Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.</p> <p><b>Ove l'avviso di convocazione lo preveda, la Società può stabilire che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto</b></p>

	<p>da parte degli azionisti possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF. Al rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.</p>
--	--

Nella tabella che segue sono illustrate, in grassetto, esclusivamente le proposte di modifica che si intendono apportare al testo dell'articolo 18 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p><b>Articolo 18</b> <b><u>(Maggioranze)</u></b></p>	<p><b>Articolo 18</b> <b><u>(Maggioranze)</u></b></p>
<p>Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.</p> <p>Qualora le azioni o gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo.</p> <p>Ove la società richieda a Borsa Italiana la</p>	<p>Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.</p> <p>Qualora le azioni o gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal <b>Regolamento Emittenti EGM</b> e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del <b>Regolamento Emittenti EGM</b>; (ii) cessione di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del <b>Regolamento Emittenti EGM</b>; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'<b>Euronext Growth Milan</b> delle azioni della società, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo.</p> <p>Ove la società richieda a Borsa Italiana la</p>

revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari **Euronext Growth Milan** deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'**Euronext Growth Advisor** e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal **Regolamento Emittenti EGM**, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente **Euronext Growth Milan** con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente **Euronext Growth Milan** suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari dall'**Euronext Growth Milan**, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su **Euronext Growth Milan**, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

Nella tabella che segue sono illustrate, in grassetto, esclusivamente le proposte di modifica che si intendono apportare al testo dell'articolo 20 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<p><b>Articolo 20</b>  <b><u>(Numero, durata e compenso degli amministratori)</u></b></p>	<p><b>Articolo 20</b>  <b><u>(Numero, durata e compenso degli amministratori)</u></b></p>
<p>La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, che durano in carica per il</p>	<p>La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, che durano in carica per il</p>

periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, a discrezione dell'assemblea.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF. Almeno uno di questi deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della

periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, a discrezione dell'assemblea.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più **di 7** (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, **e devono essere scelti sulla base degli eventuali criteri di volta in volta previsti dal Regolamento Emittenti EGM.**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della

sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.	sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.
--	--

Nella tabella che segue sono illustrate, in grassetto, esclusivamente le proposte di modifica che si intendono apportare al testo dell'articolo 21 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

<b>Testo vigente</b>	<b>Testo proposto</b>
<b>Articolo 21</b> <b><u>(Nomina degli amministratori)</u></b>	<b>Articolo 21</b> <b><u>(Nomina degli amministratori)</u></b>
<p>La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, alla data del deposito della lista presso a società, di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.</p> <p>Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da 7 o più membri, fermo restando che almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser. Le liste devono essere depositate presso la sede della società</p>	<p>La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, alla data del deposito della lista presso a società, di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.</p> <p>Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da <b>più di 7</b>. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta</p>



almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto il consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF che viene invece tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non è collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; **(iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente, sulla base degli eventuali criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emittenti EGM e (v) ogni** altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto il consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF che viene invece tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non è collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Non si terrà conto delle liste che non

Non si terrà conto delle liste che non abbiano raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore indipendente, ovvero di 2 qualora il consiglio di amministrazione sia formato da 7 o più amministratori, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.

abbiano raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore indipendente, ovvero di 2 qualora il consiglio di amministrazione sia formato da **più di 7** amministratori, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.

Nella tabella che segue sono illustrate, in grassetto, esclusivamente le proposte di modifica che si intendono apportare al testo dell'articolo 31 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente, al fine di eliminare dallo Statuto ogni riferimento all'art. 116 del TUF e la conseguente riformulazione in modo coerente dell'art. 31 dello Statuto sociale.

Testo vigente	Testo proposto
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 31</b> <b><u>(Eventuale qualificazione della società come diffusa)</u></b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 31</b> <b><u>(Eventuale qualificazione della società come diffusa)</u></b></p>
<p>Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</p>	<p><b>Qualora, anche in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi della normativa vigente, troveranno applicazione le disposizioni dettate da tale normativa nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.</b></p>

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente

#### **proposta di deliberazione**

*“L'Assemblea degli azionisti di FOS S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminato, discusso e preso atto:*

- dell'illustrazione del Presidente,*
- della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno,*

*delibera*

- di approvare le modifiche statutarie proposte e in particolare le modifiche agli articoli 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21 e 31, secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;*

*- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie i atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.”*

\*\*\*

Genova, 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
*Ing. Brunello Botte*